



ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A

Sede e Direzione Generale in Torino - Via San Francesco da Paola n° 22 - Tel. 011.5627373 - Fax 011.5621563
uca@uca-assicurazione.com - www.uca-assicurazione.com - Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 - Capitale Sociale € 2.700.000 i.v.

POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, IN SEDE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI.

ART. I DECORRENZA

L'Assicurazione decorre dalla ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato pagato; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento; se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende copertura dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento (art. 1901 C.C.).

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA: oltre a quanto sopra, la garanzia è: **RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI** colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti due anni anteriormente al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato (artt. 1892-93 C.C.) Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione e/o patteggiamento della pena, derubricazione.

POSTUMA; validità 12 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la risoluzione del contratto, la garanzia viene prorogata a 36 mesi, sempre che la copertura assicurativa non abbia subito interruzioni per almeno 5 anni. Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento.

INSORGENZA DEL SINISTRO: si intende il verificarsi dell'evento dal quale trae origine la vertenza. Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione. In particolare per:

Vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti inizia a violare le norme di legge o quelle riguardanti il contratto o gli accordi anche verbali.

Vertenza in materia di lavoro: in caso di interruzione del rapporto, il momento nel quale la parte ne riceve comunicazione, ai fini dell'attivazione della garanzia, l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

Art. II - LIMITI TERRITORIALI

Vertenza contrattuale: per fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, Repubblica di S. Marino e che in caso di giudizio sono trattate davanti all' Autorità Giudiziarie degli stessi Paesi.

Vertenza Extracontrattuale - Fatto Illecito - Penale: per eventi verificatisi nell'ambito dell' Europa Geografica.

Illeciti amministrativi: per eventi verificatisi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE

Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto, il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società entro 10 giorni dalla stessa. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell' assicurazione (artt. 1892-3-8 C.C.). Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio o le rate successive alla comunicazione (art. 1897 C.C.).

Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili o altri elementi considerati a base di calcolo, esso viene anticipato in via provvisoria quale premio minimo, ed è regolato al termine di ciascun anno assicurativo secondo le variazioni intervenute. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte nei 15 giorni dalla comunicazione da parte della Società.

Nel caso in cui il Contraente non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia provveduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 C.C.).

È altresì facoltà della Società richiedere in qualsiasi momento, gli elementi variabili che concorrono a costituire il premio di polizza.

Art. V - MASSIMALE

Il massimale, comprensivo delle Spese Legali e Peritali, informatore, Traduttore, Spese di Soccombenza e Registrazione atti giudiziari è prestato illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo ed è fissato in Euro 25.000,00 per vertenza, fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Speciali previste per gli Istituti Scolastici.

Per le controversie in sede civile che comportino il coinvolgimento della Polizza R.C.T. il massimo esborso è elevato a Euro 50.000,00 per vertenza, al verificarsi delle condizioni previste dalla garanzia "Difesa In Sede Civile Per Vertenze Contrattuali Ed Extracontrattuali". Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società, in caso di esaurimento del massimale del presente contratto non si darà luogo a cumulo con i massimali previsti dalle altre Polizze

Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall' avvenuta conoscenza, allegando tutta la documentazione necessaria, unicamente alla Direzione della Società o alla Agenzia competente prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena **la perdita del diritto all' indennizzo.**

Art. VII GESTIONE DELLE VERTENZE

La trattazione extragiudiziale è di competenza esclusiva della Società

che si impegna a svolgere ogni attività idonea per realizzare una bonaria definizione, sia direttamente che a mezzo Professionisti da essa incaricati, salvo casi di comprovata urgenza, ricorrendo i quali lo Assicurato potrà rivolgersi direttamente al Legale prescelto, richiedendo contestualmente benessere scritto alla Società. Nell'eventualità di esito infruttuoso della trattativa, ed in ogni caso di difesa penale, la Società ratificherà l'incarico al Professionista prescelto dall'Assicurato. Nel caso in cui entrambe le Parti siano assicurate con la Società, onde evitare conflitto di interessi, la scelta del Legale effettuata dall' Assicurato sarà operante sin dalla fase stragiudiziale.

Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

L'incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere

preventivamente concordato e ratificato per iscritto esclusivamente dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio pena la decadenza dai benefici del contratto.

La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione a definizione avvenuta sia in sede stragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase del giudizio, nonché in via transattiva senza preventiva autorizzazione della Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione per la corretta istruzione del fascicolo, e dovrà conferire i poteri necessari all'espletamento del mandato regolarizzandone la posizione agli effetti legali. Non potrà trattare, addivenire a qualsiasi definizione anche transattiva, né corrispondere somme direttamente ai Professionisti

Incaricati - fatto salvo quanto previsto per le Ipotesi nelle quali è previsto espressamente l'intervento della Società a titolo di rimborso -, né revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza dai benefici del contratto.

Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti.

LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE per DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO

All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale e/o Perito con studio nel Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza.

In mancanza di tale indicazione la Società provvederà direttamente.

Qualora l'Assicurato scelga un Legale e/o Perito con studio in Distretto diverso, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione - Spese Legali di Avvocato Domiciliatario-, la garanzia non è operante.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Periti ed è impegnata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese di domiciliazione, duplicazione attività, trasferta; non rimborsa sanzioni pecuniarie e corrisponde anticipi esclusivamente per vertenze relativamente alle quali è pendente giudizio.

È facoltà della Società richiedere all'Assicurato che le parcelle siano ratificate dal competente Consiglio dell'Ordine.

Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione sarà facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un altro Professionista abilitato patrocinante in tale sede.

Qualora sussista conflitto di Interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente.

Sono escluse le spese di consulenza, nonché quelle di trattazione stragiudiziale se non seguite da azione giudiziale esperita dallo stesso Legale.

Art. VIII - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Onorari, competenze e spese liquidate in giudizio o consensualmente saranno a favore della Società che le ha sostenute.

Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE

Le Parti potranno risolvere il contratto dopo ogni denuncia o pagamento di sinistro e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso. Se il recesso è disposto dalla Società, con preavviso minimo di 60 giorni, la Stessa rimborserà al Contraente la quota di premionetto pagato e non goduto.

Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO

Il Contratto, dove figura quale contraente un Istituto Scolastico, si intende di durata annuale, senza tacito rinnovo.

Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE

È competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, l'Agenzia assegnataria del contratto, nonché il luogo in cui è residente il Consumatore.

Art. XII - ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente.

Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Lettera raccomandata, telefax, e-mail unicamente alla Direzione della Società o all'Agenzia assegnataria del contratto, Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e l'Agenzia è valida senza la ratifica scritta da parte dello Direzione.

Art. XIV - NORME FINALI

La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato. Per quanto non contemplate si richiamano le norme di Legge.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ, PER QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO ASSICURATO E DICHIARATO IN POLIZZA, CON L'OSSERVANZA DELLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE LE SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI

Professionisti liberamente scelti come previsto dall' art. VII CGP:

- un LEGALE;
- un PERITO D' UFFICIO (C.T.U.);
- un PERITO DI PARTE ove sussista contenzioso sulla risarcibilità - quantificazione del danno (C.T.P.);
- un INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa;
- un INTERPRETE per sinistri, controversie avvenute all'estero per l' assistenza nel corso dell'interrogatorio;
- un TRADUTTORE per gli atti di causa. La traduzione verrà eseguita dalla Direzione.

L' ASSICURAZIONE PREVEDE

AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE ASSICURATRICI

- PER POLIZZE STIPULATE DAL CONTRAENTE - La garanzia è prestata per far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o alla quantificazione, ove sussista contestazione, per il recupero dei danni superiori a Euro 500,00 di offerta -indennizzo-. La Società esperirà un tentativo preliminare di definizione. Qualora sia presente analogo copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio. Esclusioni: polizze malattia, inabilità temporanea da infortunio R.C.A., R.C. diversi.

SPESE LEGALI DI SOCCOMENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE

ONERI DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI

SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI COSTITUITE CONTRO L'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO PENALE (art. 541 C.P.P.)

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (art. 535 .P.P. co, I)

ESCLUSIONI GENERALI: L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché nelle Condizioni/Estensioni Speciali per le scuole, e sono comunque escluse: materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine, controversie amministrative salvo quanto espressamente indicato, successioni, donazioni, vertenze derivanti da compravendita, permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, morosità in contratti di locazione anche finanziaria -leasing -, controversie con Istituti od Enti Previdenziali, recupero crediti anche per resistere alle richieste di terzi, vertenze relative all'assegnazione di appalti, detenzione di sostanze radioattive, sofisticazione. fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico atomico radioattivo, sciopero, serrate, perizie di parte preventive. L'assicurazione non è operante per quanto forma oggetto delle specifiche estensioni, se non espressamente richiamate. Sono comunque escluse le vertenze tra il Contraente - Assicurato e la Società UCA.

SOGGETTI ASSICURATI : IL CONTRAENTE, DIRIGENTI SCOLASTICI, DIRETTORI AMMINISTRATIVI, MEMBRI DEGLI O.C. DELIBERANTI, DOCENTI E DIPENDENTI SCOLASTICI.

L'ASSICURAZIONE oltre a quanto previsto alle Condizioni Generali di

Polizza e sino alla concorrenza del massimale dichiarato prevede:

SEDE CIVILE:

VERTENZE EXTRACONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI, compresa la formulazione

di Denuncia – Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per:

- DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA
- DANNI AL FABBRICATO, ATTREZZATURE E CONTENUTI nonché IMPIANTI della SEDE e/o FILIALI indicate

VERTENZE CONTRATTUALI: CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE

- RECUPERO DANNI SUBITI in qualità di attore sempre che i vizi risultino eccettivi nei termini previsti dalla legge. Sono esclusi i casi di pura insolvenza.

LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE della SEDE e/o FILIALI se indicate in polizza, a condizione che il valore dei lavori non sia superiore a Euro 80.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.

La garanzia inoltre comprende:

AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI relativamente alla SEDE e/o FILIALI indicate in polizza. CONTROVERSIE DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI addetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa regolarmente assunti: massimo esborso Euro 5.000,00; il massimale sopraindicato si intende per vertenza e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato, Esclusioni: ricorsi collettivi e spese di soccombenza.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene - entro il massimale ex art. V C.G.P. - per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempre che la Garante abbia integralmente erogato il massimale assicurato previsto

SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA

DIFESA PENALE per reati colposi commessi o attribuiti, compreso patteggiamento, nonché contravvenzioni comminate, sempre che per queste ultime non sia stata accolta l'istanza di oblazione.

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose, A richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE - rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, perché l'imputato non lo ha commesso, per insufficienza o contraddittorietà di prove, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e per patteggiamento.

ILLECITI AMMINISTRATIVI : L'Assicurazione comprende l'assistenza per la presentazione di opposizioni, ricorsi avverso illeciti amministrativi quali a titolo esemplificativo e non limitativo: Tutela della Privacy - Sicurezza sul lavoro – Smaltimento rifiuti – Igiene prodotti alimentari.....La garanzia è prestata per rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

CONDIZIONI SPECIALI PER LE SCUOLE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – TUTELA DELLA PRIVACY: la legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto della riservatezza, obbligando coloro che elaborano informazioni a carattere personale a darne notificazione al Garante per la Protezione dei dati, predisponendo un'apposita

dichiarazione sottoscritta dal Titolare e dal Responsabile del trattamento. La legge prevede ipotesi di responsabilità relativamente alla raccolta, conservazione dei dati e notificazione degli stessi al Garante, punita in sede penale con la reclusione e in sede amministrativa con sanzione pecuniaria. UCA interviene per la difesa penale per reati colposi e per reati dolosi subordinatamente ad assoluzione e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 500,00.

Massimale per vertenza: Euro **5.000,00**.

SICUREZZA SUL LAVORO: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni di importo pari o superiore a Euro 1.000,00 conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dai D.L. 626-758/94 e 494/96 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni originariamente comminate di importo singolo o cumulato pari o superiore a Euro 1.000,00.

Massimale per vertenza: Euro **5.000,00**.

"RISCHIO IN ITINERE": la garanzia è operante durante il percorso casa-scuola e viceversa, su strade pubbliche, alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione pubblico e privato o in qualità di pedone o trasportato, un'ora prima e un'ora dopo le lezioni o le attività scolastiche regolarmente autorizzate, per le seguenti prestazioni:

- spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, compresi oneri di registrazione, con libera scelta del Legale, purché ne sia data comunicazione prima dell'incarico, per recupero danni alla persona e alle cose dell'Assicurato;

- spese di difesa e giustizia penale (art. 535 c.p.p. 1° comma), nonché di soccombenza occorrenti alla tutela dell'Assicurato per qualunque conseguenza causata dalla circolazione stradale.

Massimale per vertenza: Euro **5.000,00**.

ESCLUSIONI : le garanzie non sono operanti per il conducente sprovvisto di regolare ed idonea patente o autore di comportamento doloso.

ESTENSIONI SPECIALI PER LE SCUOLE

ESTENSIONI - (Le estensioni A B C D sono operanti solo se crocettata la casella a margine)

□ **A** – La garanzia è estesa all'ambito delle vertenze in cui l'Istituto Scolastico, giuridicamente autonomo, non possa appoggiare la propria difesa in caso di resistenza o il suo diritto in caso di recupero dei danni presso l'Avvocatura dello Stato in quanto venga dichiarata da quest'ultima la propria indisponibilità ad assistere l'Istituto Scolastico. Sono comprese le cause dibattute davanti al Giudice del Lavoro, fatta esclusione per quelle a carattere sindacale. L'Istituto può eleggere il proprio Legale e/o Perito e affidare l'incarico previa approvazione della Compagnia.

□ **B – CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE PER DIRIGENTI SCOLASTICI, DIRETTORI AMMINISTRATIVI, MEMBRI DEGLI O.C. DELIBERANTI :** La garanzia è prestata per le controversie amministrative sia nell'ambito dell'autonomia operativa sia nel

caso di azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione. Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo e colpa grave dell'Assicurato. Franchigia di € 100 come da C.G.A. Quando è compresente ed efficace la copertura assicurativa di Responsabilità Civile, la garanzia opera solo ad integrazione del massimale, se insufficiente, di Responsabilità Civile.

□ **B1 – CONSULENZA LEGALE:** La copertura assicurativa della Consulenza Legale viene accordata esclusivamente per le cause di lavoro, dove, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, l'Amministrazione incarichi della propria costituzione e difesa il Dirigente Scolastico (art. 417/bis – comma 1: Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.); il massimale annuo è stabilito in Euro 5.000,00 con il limite di Euro 1.000,00 per sinistro.

□ **C- CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE PER DOCENTI E**

DIPENDENTI SCOLASTICI: la garanzia è efficace solo per i casi di seguito riportati:

- vertenze connesse con lo svolgimento degli esami di Stato e delle sessioni di scrutinio finali;
- procedimenti disciplinari ed amministrativi, attivati dal M.I.U.R., connessi a fatti di natura colposa (negligenza, imprudenza e imperizia), ma non di natura dolosa;
- vertenze presso il Tribunale competente a seguito di trasferimento illegittimo a sedi di servizio, subordinatamente a sentenza definitiva favorevole.

□ **D – SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO** per giudizi civili di risarcimento danni di valore superiore ad € 5.000,00 trattati avanti l'Autorità giudiziaria Italiana, Vaticano, S. Marino. Qualora il Legale prescelto dall'Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso il Tribunale competente e debba farsi rappresentare da altro professionista, la Società corrisponderà le spese legali occorrenti anche per l'Avvocato domiciliatario. Sono esclusi gli oneri per la trattazione stragiudiziale, azioni in via riconvenzionale.

GLOSSARIO GIURIDICO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente.

SOCIETÀ: UCA ASSICURAZIONE S.p.A.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro - vertenza.

FRANCHIGIA: percentuale della somma assicurata a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi fra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente a fatto illecito. Non presuppone l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

DIRITTO REALE: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad es. di proprietà e limitata nel caso ad es. di usufrutto), e conseguenti oneri-doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso.

DOMANDA RICONVENZIONALE: richieste avanzate dal convenuto in giudizio nella comparsa di costituzione e risposta ed oggetto dello stesso giudizio.

GIUDICATO: la sentenza è passata in giudicato quando non è più appellabile.

REATO: violazione di norme penali: **Delitto** per il quale è prevista la pena della reclusione e/o la multa. **Contravvenzione** per la quale è prevista la pena dell'arresto e/o l'ammenda.

IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.).

IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti (artt. 42 e 43 C.P.).

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (art. 535 C.P.C. 1° co.): spese del procedimento, dovute allo Stato.

SPESE DI SOCCOMBENZA - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI COSTITUITE CONTRO L'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO PENALE (ART. 541 C.P.P.): Spese che

la parte soccombente - imputato è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.

VERTENZA AMMINISTRATIVA: contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico deciso dall'Autorità Amministrativa competente: T.A.R., Consiglio di Stato ecc..

SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento della Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. Può essere Pecuniaria: pagamento di una somma di danaro - Accessoria: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo.

ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO - fatto che per la legge

non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

La presente è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt. 1899 e ss. Cod. Civ., ed è predisposta in osservanza all' Art. 185 D Lgs. 209/2005 e alla Circ. ISVAP 518/D del 21/11/2003

Il presente contratto è concluso con la Società **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA** avente sede legale in Italia, Torino, 10123, Via S. Francesco da Paola n° 22.

UCA ASSICURAZIONE è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, con il n° 38/33, ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 e D.M. 19867 del 8/9/1994. La **LEGISLAZIONE APPLICATA** è quella italiana.

EVENTUALI RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI devono essere inoltrati per iscritto a UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Direzione - Ufficio Relazioni con la Clientela - Servizio Reclami - Via S. F. da Paola n° 22 10123 TORINO

- Tel. 011.562.73.73 int. 19 - Fax 011.562.15.63 - e-mail reclami@ucaassicurazione.com. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

I TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO: due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi Art.2952 C.C.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere il contratto prima di sottoscriverlo.

Sede e Direzione Generale in Torino - Via San Francesco da Paola n° 22 - Tel. 011.5627373 - Fax 011.5621563 - Cod. Fisc. e P.IVA : 00903640019

uca@uca-assicurazione.com - www.uca-assicurazione.com
Mod. UCA TL_IDSamm_9/2009